



CITTÀ DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

**NUOVO REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO COMUNALE
IN AMBITO DI ATTIVITÀ
COMMERCIALI, ARTIGIANALI,
PUBBLICI ESERCIZI E SIMILI,
COMPRESSE LE STRUTTURE RICETTIVE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 13 del 09 /03/2023

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto e finalità	3
Articolo 2 - Disposizioni generali	3
Articolo 3 - Tipologie di occupazione	4
Articolo 4 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	5
Articolo 5 - Disposizioni comuni a tutte le occupazioni	6
Articolo 5 bis - Disposizioni specifiche per le occupazioni di suolo pubblico in ambito di attività commerciale	8
Articolo 5 ter - Disposizioni specifiche per le occupazioni di suolo pubblico su pedana	8
Articolo 6 - Caratteristiche degli elementi di delimitazione delle aree, delle coperture, degli elementi di arredo e degli esposizione delle merci	9
Articolo 7 - Installazione e posa degli elementi decorativi e di arredo	10
(fioriere, contenitori per essenze verdi, ecc.).....	10
Articolo 8 - Prescrizioni particolari per le aree destinate alla	11
somministrazione alimenti e bevande	11
Articolo 9 - Sanzioni	11
Articolo 10 - Durata delle occupazioni	12
Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	12
Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali	13
Allegati	14

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione suolo pubblico comunale nell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande quali bar e ristoranti, nonché delle strutture ricettive e delle attività commerciali, artigianali e simili.
2. Sono escluse le occupazioni di aree e spazi pubblici effettuate nell'ambito di attività commerciale su area pubblica, compresi i chioschi presenti sulle Isole Bella e Pescatori rientranti in area mercatale, in quanto già disciplinate da specifici regolamenti.
3. Sono altresì escluse le occupazioni di aree e spazi pubblici effettuati nell'ambito di attività edilizia e simili, nonché le occupazioni effettuate da associazioni e/o partiti, oggetto di apposita disciplina.
4. Scopo del presente Regolamento è quello di definire una normativa unica per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico in ambito di attività commerciali e di somministrazione al fine di armonizzare regole e tariffe e di garantire a tutti gli operatori che sia rispettata e tutelata la libera concorrenza tra gli stessi, sanando ed eliminando tutte le situazioni difformi createsi nel corso degli anni precedenti.
5. Il presente regolamento, dalla sua entrata in vigore, salvo quanto diversamente disposto, abroga ogni altra disposizione o norma di Regolamento contraria o incompatibile con quanto ivi disciplinato. I Regolamenti esistenti restano validi per quanto riguarda la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico effettuate in attività diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalle strutture ricettive e dalle attività commerciali, artigianali e simili.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. L'occupazione di suolo pubblico comunale è consentita solo attraverso specifico provvedimento rilasciato dall'Ufficio Polizia Amministrativa, Commercio e Attività Produttive, previo parere viabilistico favorevole della Polizia Locale, oltre che degli altri pareri e/o nulla osta eventualmente richiesti da altre disposizioni di legge e di regolamento, sulla base di istanza motivata e corredata di tutta la documentazione di rito richiesta. Il parere viabilistico non è necessario qualora l'occupazione di suolo pubblico sia già stata autorizzata, con le medesime metrature e caratteristiche negli anni precedenti. In tutti gli altri casi, in assenza del parere viabilistico favorevole, l'occupazione non potrà essere autorizzata.
2. Il rilascio del provvedimento è subordinato a:
 - a. verifica da parte di tutti i settori comunali eventualmente interessati circa la compatibilità di ogni singolo elaborato rispetto alla particolarità del luogo, alle esigenze viarie e pedonali, nonché alle peculiarità ambientali, urbanistico-edilizie, igienico sanitarie e di polizia locale.
 - b. verifica della regolarità del richiedente circa il pagamento dei tributi locali (IMU, TARI, canone unico). In caso di morosità circa sopracitati tributi si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai

sensi dell'art. 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2020.

3. Il rilascio del provvedimento, pena la revoca dello stesso, potrà essere condizionato al rigoroso ed inderogabile rispetto di particolari prescrizioni, dettate da situazioni di necessità o motivi di interesse pubblico.
4. I perimetri concessi a titolo di occupazione permanente, ove necessario, dovranno essere sempre opportunamente segnalati per mezzo di borchie poste sugli angoli e fornite dal Comune con onere a carico del richiedente.
5. È vietato manomettere o alterare in qualsiasi modo il suolo occupato in assenza di specifica ed esplicita autorizzazione, fermo restando l'obbligo di rimessa in pristino dell'area a proprie spese e del risarcimento del danno eventualmente provocato. In caso di inadempienza del titolare dell'autorizzazione o del concessionario, prevede il Comune con addebito delle spese al trasgressore.
6. È fatto divieto di spostamento/rimozione delle borchie poste a perimetro delle occupazioni permanenti. La manomissione delle borchie comporta, oltre all'applicazione della sanzione, anche la revoca dell'autorizzazione o della concessione, fatta salva la risarcibilità di maggiori danni patiti dal Comune.
7. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di mantenere costantemente il suolo occupato in condizioni di ordine e pulizia e di esibire l'atto di autorizzazione o di concessione a richiesta degli organi di vigilanza.
8. Qualunque modifica alle originarie installazioni comporta il riesame completo del provvedimento da parte degli Uffici preposti.
9. Nessuna responsabilità dovrà comunque essere imputata all'Amministrazione Comunale nonché agli Uffici preposti per danni a persone o cose, rimanendo il titolare della concessione l'unico a rispondere, sul piano civile e penale, nei confronti dei terzi.

Articolo 3 - Tipologie di occupazione

1. Secondo quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che recepisce quanto disposto dalla L. 160/2019, le occupazioni di suolo pubblico possono essere di due tipi: permanenti o temporanee.
2. Sono occupazioni a carattere permanente le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Tali occupazioni devono essere comunque effettivamente utilizzate per un periodo non inferiore ai 270 giorni all'anno, anche non continuativi. I giorni di chiusura per riposo settimanale non vengono computati all'interno di detti 270 giorni. Nei giorni di non utilizzo gli arredi non devono comunque essere rimossi dall'area. Solo in caso di particolari ed improrogabili motivi dovuti a situazioni di emergenza o se necessario per l'esecuzione di inderogabili lavori di manutenzione, le attrezzature ed i manufatti possono essere rimossi dall'area, senza che il

- titolare perda il beneficio della concessione a carattere permanente. Il fatto dovrà essere preventivamente comunicato agli Uffici competenti.
3. Le occupazioni con strutture fisse, poste a carico del richiedente e soggette a permesso di costruire o SCIA edilizia, quali pensiline, pedane o altre strutture di non facile rimozione sono da considerarsi sempre a carattere permanente, indipendentemente dalla loro effettiva utilizzazione per l'intero anno solare, in quanto la sottrazione del suolo pubblico all'uso della collettività si protrae comunque per il solo fatto della loro presenza in essere.
 4. Sono occupazioni a carattere temporaneo le occupazioni di durata inferiore all'anno.
 5. Sono da considerarsi sempre temporanee le occupazioni le cui strutture ed arredi vengono sistematicamente rimossi nei giorni ed orari di chiusura dell'esercizio, anche qualora di durata non inferiore all'anno solare poiché, di fatto, viene meno la sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24, del suolo pubblico all'uso della collettività.
 6. Le occupazioni permanenti e temporanee sono soggette al pagamento del relativo canone, secondo le tariffe di cui al vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Le occupazioni realizzate con pensiline sono soggette anche al pagamento del relativo canone concessione di occupazione di suolo pubblico demaniale stradale.
 7. Non sono soggette al canone, ai sensi dell'art. 24 c. 3 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le occupazioni, siano esse temporanee o permanenti, che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori 0,5 metri quadrati o lineari. Tali occupazioni, sono comunque soggette al rilascio del relativo titolo concessorio o autorizzatorio.

Articolo 4 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare, all'Ufficio Polizia Amministrativa, Commercio e Attività Produttive, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di Concessione o Autorizzazione.
2. L'istanza deve essere presentata unicamente utilizzando il modulo di cui all'Allegato D), anche in forma telematica e dovrà essere inviata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Non è consentito presentare la domanda con modalità e forme diverse da quelle indicate al comma precedente.
4. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima. Per le occupazioni con decorrenza dal 01/01, il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30/11 dell'anno precedente.
5. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
6. L'Ufficio Polizia Amministrativa, Commercio e Attività Produttive ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini

- fissati dai commi 4 e 5, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
7. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione o della concessione dovrà concludersi entro 30 giorni a decorrere dalla data di effettiva protocollazione della domanda.
 8. La domanda di concessione o autorizzazione, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, recapito telefonico, indirizzo e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, recapito telefonico, indirizzo e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione, indicando con precisione la data di inizio e la data di fine nel formato gg/mm/aaaa. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa, qualora necessario, in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) la tipologia delle attrezzature o delle strutture con cui si intende occupare l'area e la loro finalità;
 - g) all'istanza va allegata la planimetria dell'area che si intende occupare, con precisa indicazione delle misure, così come riportate nella modulistica. Qualora il totale delle metrature indicate nella planimetria sia diverso da quello indicato nell'istanza, verrà indicata, nel provvedimento concessorio o autorizzatorio, la misura maggiore.
 - h) salvo diversa disposizione, all'istanza vanno allegate due marche da bollo da 16,00 euro.
 9. L'Ufficio, per le richieste di nuove aree o per più richieste della medesima area, si conforma agli indirizzi generali disposti dalla Giunta Comunale, determinati con cadenza annuale.
 10. L'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio o autorizzatorio non è mai consentita, e verrà considerata abusiva con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 5 - Disposizioni comuni a tutte le occupazioni

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca un'utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione od autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività del godimento del bene stesso. Pertanto, l'area prospiciente l'ingresso ai locali in cui si esercita l'attività, qualora si trovi nel mezzo tra due aree occupate da espositori, tavoli o strutture di altro genere, deve essere computata nell'area oggetto di occupazione ai fini

- del pagamento del relativo canone poiché, di fatto, si ha esclusione parziale della collettività dal godimento di tale porzione di suolo pubblico.
2. L'occupazione, di norma, non deve mai eccedere il fronte dell'esercizio. Tale disposizione non si applica per le occupazioni effettuate in ambito di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle piazze Cadorna, Possi e Matteotti e quando, per le caratteristiche e la conformazione dei luoghi, per la presenza di particolari problematiche di decoro, sicurezza, ordine pubblico o altra natura, non è possibile fare diversamente. L'Ufficio Polizia Amministrativa, Commercio e Attività Produttive, previa autorizzazione della Giunta Comunale e fatto salvo il parere viabilistico favorevole della Polizia Locale, ha facoltà di consentire ulteriori occupazioni eccedenti il fronte dell'esercizio in caso di ulteriori particolari situazioni da verificarsi caso per caso purché non creino pericolo o intralcio per la sicurezza della circolazione, consentano comunque il transito e la manovra dei veicoli in emergenza e purché siano rispettate le normative in materia igienico-sanitaria.
 3. L'occupazione della sede stradale non è mai consentita, salvo che per le aree urbane interessate da provvedimenti di ZTL o nelle aree esclusivamente pedonali. In queste ultime potrà essere autorizzata un'occupazione per una profondità massima che preservi, senza arrecare pregiudizio alcuno, il transito dei mezzi di soccorso. In caso, comunque, non fosse possibile il transito dei mezzi di soccorso per l'esiguità della larghezza della sede stradale, è autorizzabile una lunghezza massima che non potrà eccedere il fronte dell'esercizio e per una profondità massima che mantenga e riservi, comunque, almeno 1,00 m per il transito pedonale.
 4. I marciapiedi, in linea di massima, non possono essere occupati, anche se l'occupazione rispettasse le misure e le modalità consentite dal Codice della Strada. È possibile occupare il marciapiede solo se questo ha larghezza superiore a 1,00 m.
 5. In deroga al divieto di cui al comma precedente, nelle aree pedonali, nelle ZTL e nelle aree in cui vige il divieto di circolazione veicolare, l'occupazione del marciapiede è consentita. L'occupazione dovrà comunque avvenire a ridosso del fronte dell'esercizio.
 6. La concessione in uso del suolo pubblico di slarghi o piazze destinate in modo temporaneo all'esclusivo uso pedonale avverrà esclusivamente tramite preventiva istanza che dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il mese di gennaio di ciascun anno. È facoltà dell'Amministrazione prendere in esame ed autorizzare istanze pervenute dopo tale termine.
 7. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
 8. È ammessa la presentazione di un progetto unitario di iniziativa privata o a regia pubblica, anche in deroga alle previsioni del presente regolamento, esteso ad un ambito territoriale urbano omogeneo (via, piazza, ecc.) teso a valorizzare gli elementi caratteristici dell'area.
 9. Tale piano sarà oggetto di una preventiva valutazione di fattibilità da parte dell'Amministrazione Comunale e, una volta ottenuto il favore dell'Amministrazione, sarà oggetto di successiva valutazione in ordine agli aspetti tecnici di cui al presente regolamento.

- a. Gli atti autorizzativi inerenti l'occupazione saranno rilasciati in capo ai singoli richiedenti e quali ne risponderanno in via del tutto personale.
 - b. Il piano dovrà prevedere anche l'inserimento di aree riservate al carico e allo scarico delle merci per gli esercizi alberghieri, commerciali e simili. In mancanza di detta previsione, l'Amministrazione comunale adotterà provvedimenti di individuazione delle stesse in funzione sempre di più esercizi.
10. Durante il periodo di chiusura, gli esercizi commerciali dovranno avere un aspetto decoroso. Nel periodo di chiusura invernale dovranno essere rimossi cartelli e prezzi e le vetrine dovranno essere chiuse da una tamponatura, possibilmente di colore uniforme, posta all'interno delle vetrate. Gli ombrelloni e gli altri oggetti d'arredo facilmente rimovibili, dovranno essere riposti all'interno dell'esercizio. Le saracinesche ed i vasi di fiori dovranno essere mantenuti in condizioni decorose. È fatto salvo quanto già disposto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/09/2017.

Articolo 5 bis - Disposizioni specifiche per le occupazioni di suolo pubblico in ambito di attività commerciale

1. È vietato collocare le merci ai bordi delle coperture aeree.
2. Gli ombrelloni delle attività commerciali e le apposite basi dovranno essere ritirati nei giorni e negli orari di chiusura dell'esercizio. Qualora la superficie interna dell'esercizio non lo consentisse, andranno posizionati accanto all'ingresso, in modo da non arrecare pericolo o intralcio al pubblico passaggio.

Articolo 5 ter - Disposizioni specifiche per le occupazioni di suolo pubblico su pedana

1. Le prescrizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site in Piazza Cadorna per le quali è stata richiesta e destinata un'area su pedana sopraelevata, realizzata dal Comune.
2. Le aree occupate da ciascuna attività di somministrazione sulla pedana di Piazza Cadorna dovranno essere delimitate da paletti e cordoni, anche di colore non uniforme, in modo da essere facilmente distinguibili da parte degli avventori.
3. Sulla pedana di Piazza Cadorna, in corrispondenza degli accessi e tra le aree destinate a ciascuna attività di somministrazione, dovrà essere garantito uno spazio per il passaggio degli avventori con una larghezza almeno 1,00 m.
4. Gli ombrelloni e qualsiasi altra struttura di copertura non potranno eccedere le dimensioni dell'occupazione, salvo che nelle aree destinate al passaggio degli avventori.
5. Le occupazioni a carattere temporaneo su pedana posta dal Comune verranno concesse per un periodo non inferiore agli 8 mesi (calcolati da domenica a domenica).

6. Le occupazioni con strutture fisse soggette a permesso di costruire o a SCIA edilizia, quali pensiline, pedane o altre strutture non di facile rimozione poste a carico del richiedente in Piazza Cadorna ed in altre aree sono sempre da considerarsi a carattere permanente, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.

Articolo 6 - Caratteristiche degli elementi di delimitazione delle aree, delle coperture, degli elementi di arredo e degli esposizione delle merci

1. Gli elementi di arredo posti su area pubblica devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
2. Le installazioni di manufatti dovranno avvenire nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia e dovranno essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento.
3. I generi alimentari possono essere esposti nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.
4. Su tutto il territorio comunale le occupazioni di suolo pubblico non possono disporre di allacciamenti esclusivi relativi a luce, gas e acqua da parte degli enti erogatori, ad esclusione delle concessioni collegate ad attività con sede fissa.
5. Ogni esercizio potrà arredare l'area pubblica in concessione con elementi di arredo che dovranno avere medesime dimensioni, foggia e colore. Coperture, perimetrazioni, sedie, tavoli, tovaglie, coprimacchia, tovaglioli, portatovaglioli, posaceneri, ecc., ogni elemento dovrà essere uguale a tutti quelli posati dallo stesso esercizio nella rispettiva area pubblica in concessione.
6. Gli elementi di arredo non potranno essere fissi ma sempre movibili.
7. La delimitazione delle aree potrà essere effettuata con:
 - fioriere di forma rettangolare o quadrata e di colore chiaro, con vegetazione naturale;
 - ringhiere metalliche ornate di vasi fioriti. L'aspetto della delimitazione dovrà rispettare i canoni tipici del luogo;
8. La vegetazione non potrà avere un'altezza superiore a 1,20 m, e comunque non inferiore a quanto prescritto dalle norme igienico sanitarie vigenti. Le essenze saranno tipiche dell'ambiente locale, privilegiando le essenze fiorite stagionali tali da realizzare, nel complesso dell'allestimento, uno scenario armonico e gradevole. Le piante e i fiori saranno oggetto di accurata manutenzione e coltivazione da parte del titolare della concessione.
9. Per la delimitazione delle aree, non è ammesso l'uso di materiale plastico.
10. In linea generale, non si approva la posa di paraventi e comunque non può essere concessa nelle piazze e negli slarghi.
11. Le coperture delle aree pubbliche in concessione potranno essere eseguite con:
 - la posa di ombrelloni di forma rettangolare, quadrata o circolare di colore bianco o comunque chiaro nelle tonalità dei beige;
 - solo nel caso in cui il dehor sia addossato ad un edificio, tende avvolgibili di forma non curvilinea (capottine), di colore bianco o comunque chiaro nelle tonalità dei beige.

12. Negli elementi di arredo non sono ammessi loghi pubblicitari, se non quelli dell'attività esercente.
13. Gli arredi dovranno essere posati sul piano di calpestio. La posa di pedane è ammessa a discrezione dell'Amministrazione comunale e solo previo parere positivo della Commissione edilizia. Nel caso fosse concessa la realizzazione di pedana, questa dovrà essere di aspetto uniforme e avere uno zoccolo lungo tutto il perimetro che impedisca l'accumulo di detriti e animali.
14. In assenza di sottoservizi tecnologici di collegamento tra l'esercizio e l'area in concessione, non è mai ammessa la posa volante degli impianti di distribuzione della corrente elettrica. La posa dei cavi deve essere effettuata a terra e deve essere idoneamente protetta a norma di legge.
15. Le tipologie di delimitazione delle aree e di coperture ammissibili sono definite schematicamente nelle schede allegate al presente regolamento.

Articolo 7 - Installazione e posa degli elementi decorativi e di arredo (fioriere, contenitori per essenze verdi, ecc.)

1. In tutti i marciapiedi pubblici o di uso pubblico dovrà essere garantito un minimo inderogabile di 1,00 m, misurato tra la massima sporgenza del contenitore e il bordo del marciapiede o viceversa del fabbricato, occorrente per il libero transito dei pedoni e dei soggetti con ridotte capacità motorie. Nella misurazione del minimo inderogabile di 1,00 m si dovrà tenere conto anche della presenza di strutture fisse esistenti quali: segnaletica stradale verticale, pali ENEL ed altro.
2. I marciapiedi di larghezza inferiore a 1,00 m saranno ad uso esclusivo del transito pedonale e liberi da qualsiasi intralcio, ad eccezione di quelli che si trovano nelle aree pedonali, nelle ZTL e nelle aree sottoposte alla limitazione della circolazione dei veicoli.
3. In fregio agli edifici di particolare pregio architettonico, nonché per quelli ricadenti nel centro storico, le installazioni dovranno tenere conto dei decori e degli elementi architettonici di pregio esistenti così che si costituisca un tutto armonico con l'ambiente costruito.
4. Le essenze da collocare a dimora nelle fioriere non dovranno occultare cartelli stradali, provocare disturbi alla segnaletica esistente, essere di intralcio al pubblico transito pedonale.
5. Le fioriere che risultassero in abbandono e cioè prive di piante o con piante incolte, con contenitore rotto o crepato, piene di rifiuti o comunque in cattivo stato di manutenzione, saranno fatte rimuovere a cura e spese del titolare e la relativa autorizzazione verrà revocata. In caso di inerzia del titolare della concessione, saranno rimosse a cura dell'amministrazione Comunale e gli oneri derivanti addebitati a diretto carico del Concessionario.
6. L'installazione di elementi di arredo al bordo dei marciapiedi avverrà arretrando i manufatti a 20 cm dal filo cordonato e riservando, comunque, la larghezza di 1,00 m per il transito pedonale.
7. Gli elementi di arredo non potranno occupare alcuna sede stradale, se non quella di strade chiuse al transito veicolare. Nel qual caso, saranno collocate ai margini della sede stradale medesima, lasciando la carreggiata libera al transito

di eventuali mezzi di soccorso pubblico. La corsia di transito dovrà risultare larga 2,90 m, dimensione minima inderogabile misurata tra i punti di massima sporgenza dei manufatti. Gli elementi di arredo posti sul suolo stradale saranno segnalate con elementi rifrangenti così come previsto dal codice della strada. In caso, comunque, non fosse possibile il transito dei mezzi di soccorso per l'esiguità della larghezza della sede stradale, dovrà essere lasciato uno spazio di larghezza di almeno 1,00 m per il transito pedonale.

Articolo 8 - Prescrizioni particolari per le aree destinate alla somministrazione alimenti e bevande

1. L'occupazione di suolo, anche privato, all'esterno di attività di somministrazione di cui alla L.25/08/1991 N. 287 è soggetta all'aggiornamento della Registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004. La superficie dell'area occupata, pertanto, dovrà essere riportata alla voce "DEHOR ESTERNO" dell'Autorizzazione alla Somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dall'Ufficio Polizia Amministrativa, Commercio e Attività Produttive.
2. La superficie richiesta nell'istanza di occupazione suolo pubblico non potrà essere superiore a quella indicata nell'Autorizzazione di cui al comma precedente. In caso di variazione dovrà essere presentata, in via telematica al SUAP del Comune di Stresa tramite il Portale Impresa in un giorno, apposta SCIA di all'aggiornamento della Registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004, i cui estremi andranno indicati nell'istanza. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio Polizia Amministrativa, Commercio e Attività Produttive provvederà a comunicare agli interessati le situazioni difformi ai fini della regolarizzazione.
3. Tali disposizioni non si applicano per coloro che sono ancora in possesso di autorizzazione rilasciata precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 29/12/2006 N. 38, qualora non siano intervenute variazioni.
4. È fatto salvo il rispetto di tutte le altre disposizioni in materia igienico-sanitaria.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Fermo restando l'obbligo dell'assolvimento del canone per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, così come definita dal regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione e dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
2. Le sanzioni previste dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione approvato con D.C.C. n. 27 del 27/05/2021 (Legge 160/2019 - art. 1, commi 816-836).
3. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 3 commi 16,17 e 18 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
4. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da legge o altri regolamenti, trova invece

applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 c. 2 della L. 689/81, pari a € 250,00.

5. In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ove vigenti.
6. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova altresì, nei casi previsti, l'applicazione dell'art 633 C.P.

Articolo 10 - Durata delle occupazioni

1. Le Concessioni all'occupazione di suolo pubblico a carattere permanente hanno validità di cinque anni dalla data di decorrenza e sono rinnovabili previa richiesta da parte del titolare della Concessione, in quanto titolare dell'esercizio di cui sono di servizio. Le occupazioni a carattere permanente rilasciate con decorrenza dal 1° gennaio 2023 avranno validità sino al 31 dicembre 2028. L'atto di Concessione è rilasciato al Titolare o Legale rappresentante dell'impresa o società che ne ha fatto richiesta, ha carattere personale e non è cedibile a terzi.
2. In caso di variazione della titolarità dell'impresa, il subentrante dovrà chiedere la volturazione a proprio nome del provvedimento concessorio. Gli effetti del nuovo provvedimento concessorio si produrranno dalla data di subingresso nella titolarità dell'impresa, così come risultante dal relativo atto notarile.
3. Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo hanno validità per il periodo richiesto. In caso di necessità di proroga del periodo di occupazione dovrà essere presentata istanza sull'apposita modulistica, almeno 10 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
4. Per le occupazioni temporanee ricorrenti, che ogni anno si ripetono con le medesime caratteristiche (stesse date, stesse metrature e stesse tipologie di arredi), il richiedente ha la possibilità di richiedere il rilascio di un'autorizzazione valida per l'anno in corso e per i due anni successivi.
5. In caso di rinuncia all'occupazione prima della scadenza, il rimborso del periodo non utilizzato ma precedentemente autorizzato è ammesso solo in caso la rinuncia all'occupazione sia dovuta a causa di cessazione dell'attività.

Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone.

1. Per il pagamento del canone dovuto si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ivi richiamato dal presente articolo con specifico riferimento.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà del Concessionario della riscossione, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in 2 (due) rate di pari importo da

- corrispondersi la prima al rilascio dell'autorizzazione e la seconda entro il 30 agosto di ogni anno.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/01; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31/03, 30/06, 30/09 sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
 4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
 5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
 6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
 7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 40 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
 8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
 9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
 10. Il pagamento del canone per le occupazioni permanenti andrà effettuato annualmente, entro il 31/01. Tale termine, solamente per l'anno 2023, è prorogato al 31/05.
 11. Per i titoli già rilasciati e non ancora pagati, il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 12. Per le occupazioni temporanee ricorrenti di cui all'art. 10 comma 4 del presente articolo, per la prima annualità si applica quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, mentre per le due successive annualità il pagamento andrà effettuato prima dell'inizio dell'occupazione.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione ex-novo ed entreranno in vigore a partire dalla data di pubblicazione del presente Regolamento all'Albo Pretorio del Comune. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è

- abrogata ogni altra disposizione o norma di Regolamento contraria o incompatibile con quanto disciplinato.
2. Le occupazioni permanenti precedentemente autorizzate restano valide, fatto salvo il rispetto delle nuove disposizioni in materia. Verrà emesso d'ufficio un provvedimento concessorio con validità sino al 31/12/2028.
 3. Le occupazioni permanenti iscritte a ruolo dovranno essere regolarizzate, presentando apposita istanza tramite la modulistica di cui all'allegato E), con indicazione della metratura richiesta e presentazione della relativa planimetria.
 4. Le occupazioni inferiori a 0,5 mq, sinora realizzate in assenza di titolo, dovranno essere regolarizzate, richiedendo l'apposito titolo autorizzatorio o concessorio a seconda delle loro caratteristiche, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 5. La parte strettamente tecnica disciplinante le caratteristiche degli elementi di delimitazione delle aree, delle coperture e degli elementi di arredo costituisce disciplina inderogabile di tutte le occupazioni del centro storico urbano del Capoluogo così come perimetrato dallo strumento urbanistico comunale, di tutta la fascia di lungolago e delle Isole del Golfo Borromeo. Per quanto attiene la restante parte del territorio comunale le stesse costituiscono indicazioni di massima.
 6. Le occupazioni permanenti senza limiti temporali ubicate nel centro storico urbano del Capoluogo così come perimetrato dallo strumento urbanistico comunale, di tutta la fascia di lungolago e delle Isole del Golfo Borromeo dovranno essere adeguate, per tipologia degli elementi di delimitazione delle aree, delle coperture e degli elementi di arredo, a quanto disposto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 7. Tutte le occupazioni temporanee per le quali all'entrata in vigore del presente regolamento sia già stato rilasciato atto autorizzativo potranno mantenere in essere l'occupazione così come autorizzata fino alla scadenza.
 8. La richiesta di modifica dell'occupazione, compresa la modifica della stessa, il rinnovo o la trasformazione da temporanea a permanente o viceversa, deve comportare l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni, e deve pertanto essere oggetto di apposita istanza.
 9. A seguito di successiva eventuale stesura di un piano di arredo urbano unitario di iniziativa pubblica o privata, le superfici e le tipologie concesse potranno subire variazioni.
 10. Le presenti disposizioni potranno subire deroghe o modifiche temporanee in relazione al verificarsi di situazioni emergenziali di qualsiasi natura o per esigenze di viabilità, sicurezza ed ordine pubblico.

Allegati

- | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| All.A) | Schema grafico tipologia ombrelloni e tende |
| All.B) | Schema grafico tipologia ombrelloni, ringhiere con fioriere e ancoraggio fioriere |
| All.C) | Schema grafico tipologia ombrelloni |

All.D)

Modulistica